



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, dall'avv. Emilio Battaglia, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 gennaio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 19

Sig. Marcelo SALAS – Calciatore Soc. Juventus: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 - seconda parte - C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Tim Cup Reggina-Juventus del 5/12/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 12/12/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Jose Marcelo Salas Melinao, calciatore tesserato per la Soc. Juventus, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto durante lo svolgimento della gara Reggina-Juventus del 5/12/2002 (Tim Cup), nonché la Soc. Juventus per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che il comportamento del Salas sarebbe inquadrabile come atto di "eccessiva esultanza" personale, riconducibile unicamente alla sfera soggettiva del calciatore stesso messo a dura prova dalle bonarie sfide dei compagni ai quali, a causa del lungo infortunio, non aveva potuto rispondere con fatti concreti. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di euro 5.000,00 per il Salas e a quella dell'ammenda di euro 5.000,00 per la Soc. Juventus.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento degli incolpati è sanzionabile. Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta che, durante lo svolgimento della gara, a seguito della realizzazione di un calcio di rigore, il Salas mostrava la propria soddisfazione evidenziando gli "attributi".

Tale comportamento, che oltretutto non è contestato nella difesa dell'incolpato, integra gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, secondo il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'incolpato, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, non rilevando la circostanza che il comportamento del Salas sarebbe dovuto a motivi riconducibili unicamente alla sfera soggettiva del calciatore, in quanto in ogni caso il comportamento stesso è contrario ai principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 sia a Jose' Marcelo Salas Melinao, sia alla Soc. Juventus.

Sig. Fabio CANNAVARO – Calciatore Soc. Internazionale: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. INTERNAZIONALE: violazione art. 2 comma 4 - seconda parte - C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Lazio-Internazionale del 7/12/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 10/12/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Fabio Cannavaro, calciatore tesserato per la Soc. Internazionale, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto durante lo svolgimento della gara Lazio-Internazionale del 7/12/2002, nonché la Soc. Internazionale per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si rileva, innanzitutto, che l'azione disciplinare sarebbe stata esercitata dalla Procura Federale attraverso un mezzo di prova inutilizzabile, cioè la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini; in secondo luogo, che la condotta addebitata sarebbe stata diretta conseguenza di quella ben più grave di un avversario; in terzo luogo, che non sarebbe ipotizzabile la responsabilità oggettiva della Società. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 per Fabio Cannavaro e per la Soc. Internazionale.

Sono comparsi altresì il calciatore ed i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati è sanzionabile.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta che, durante lo svolgimento della gara, il Cannavaro compiva il c.d. "gesto dell'ombrello" che poteva essere rivolto sia nei confronti di un calciatore avversario, sia nei confronti del pubblico. Durante il dibattimento il Cannavaro ha riconosciuto di aver commesso il gesto, precisando che esso era rivolto ad un avversario responsabile di un grave comportamento non regolamentare e dichiarandosi molto dispiaciuto per la condotta tenuta.

Tale comportamento integra gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., secondo il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'incolpato, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza, non risultando fondate le argomentazioni difensive proposte dagli stessi. Infatti, innanzitutto, a norma dell'art. 25, n. 4, del C.G.S., le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati dagli Organi federali, tra i quali rientra l'Ufficio Indagini, che, ai sensi dell'art. 27 del C.G.S., ha il compito di svolgere d'ufficio tutte le indagini nelle materie, tra le altre, di cui all'art. 1 del C.G.S.; in secondo luogo, la circostanza, peraltro non provata in questa sede, che il Cannavaro abbia adottato il comportamento addebitato in conseguenza di quello ben più grave di un avversario non può essere valutata come esimente, poiché in ogni caso il comportamento stesso è contrario ai principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S.

Sanzioni eque, anche in considerazione delle conseguenze, sia pure solo potenziali, che possono riconnettersi al comportamento dell'incolpato e della platealità del gesto, nonché del rincrescimento manifestato dal Cannavaro, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di €4.000,00 sia a Fabio Cannavaro sia alla Soc. Internazionale.

Sig. Zdenek ZEMAN – Tesserato Soc. Salernitana: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1, art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.;

Soc. SALERNITANA: violazione art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 C.G.S. per responsabilità oggettiva. (dichiarazioni rese alla stampa il 6/9/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 5/12/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Zdenek Zeman, tesserato della Soc. Salernitana, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 1 comma 1, anche in rapporto all'art. 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale e messo in dubbio la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, nonché la Soc. Salernitana per violazione dell'art. 3, comma 2, e art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

Preliminarmente, il sig. Zeman rileva che alcune delle dichiarazioni oggetto del presente deferimento non sarebbero state in realtà rilasciate "pubblicamente" ad organi di stampa, ma

costituirebbero invece chiarimenti forniti ai collaboratori dell'Ufficio Indagine della FIGC in sede di interrogatorio. Afferma quindi lo Zeman che il giudizio odierno dovrebbe riguardare esclusivamente quanto da lui affermato pubblicamente e riportato dalla stampa.

Relativamente a quanto apparso sulla stampa, il sig. Zeman ha sottolineato come i giudizi espressi nei confronti dell'attuale Presidente della FIGC non avrebbero alcun contenuto denigratorio o lesivo della sua reputazione, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione personale dell'operato (passato e presente) dello stesso Presidente, rientrando in un legittimo diritto di critica.

Il deferito afferma altresì di essersi limitato a rimarcare la necessità di nuove regole di natura contabile e gestionale (opinioni, a detta di Zeman, condivise sostanzialmente dagli stessi soggetti destinatari di tali dichiarazioni e da altri componenti del sistema federale).

In merito alle opinioni espresse nei confronti dell'allora Presidente della Lazio, il deferito sostiene di aver semplicemente fotografato la critica situazione finanziaria in cui versa tale società, senza perciò offendere la reputazione del suo Presidente.

Relativamente invece alle dichiarazioni riguardanti una presunta influenza esercitata da alcuni soggetti (in particolare, alcuni agenti di calciatori) sull'esito del campionato, il sig. Zeman sostiene che - pur essendo critiche - tali affermazioni non avrebbero alcun contenuto offensivo. Egli infatti non avrebbe mai voluto imputare a tali soggetti l'alterazione dei risultati sportivi.

Per tutti questi motivi, il deferito chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Per quel che riguarda la società di appartenenza, la difesa della Soc. Salernitana sostiene che, trattandosi di affermazioni estranee all'attività ufficiale della stessa società e comunque rilasciate all'insaputa della stessa da un soggetto successivamente sollevato dal proprio incarico di allenatore della squadra, nessun addebito possa essere imputato, nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva, alla stessa. Per tali motivi, la Soc. Salernitana chiede il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica sino al 30 aprile 2003 e dell'ammenda di € 10.000,00 per Zeman e quella dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Salernitana.

E' comparso altresì l'incolpato, il quale - dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria - si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni di Zeman rilasciate in data 6/9/2002 all'emittente radiofonica Rete Sport di Roma e riportate il giorno successivo su diversi quotidiani nazionali ("Il Tempo", "Il Messaggero", "La Nazione", "La Gazzetta dello Sport", "Libero Quotidiano"), sono censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, "di parte". Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano

ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale.

Oggetto del giudizio odierno sono esclusivamente le dichiarazioni rilasciate dallo Zeman pubblicamente ad organi di stampa (e non quelle effettuate in sede di interrogatorio ai Collaboratori dell'Ufficio Indagine).

Le affermazioni fatte dall'incolpato e dallo stesso mai smentite (in particolare, che "una società che gestisce 250 giocatori...può fare quello che vuole del campionato...anche influire sui risultati"), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato. Si tratta dunque di un'accusa di malcostume e connivenza che coinvolge tutte le persone che operano nell'ordinamento del calcio.

Analogamente, sostenere che "...bisognerebbe chiedere a Lippi e a quei giocatori della Roma che ha chiamato per portarli all'Inter nella stagione successiva...", travalica il diritto di critica, adombrando dubbi sul corretto svolgimento di una gara.

Con riferimento alle altre affermazioni, per quanto opinabili ed espresse in modo certamente suggestivo, non ricorrono gli estremi della violazione contestata.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Zeman, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Nel determinare l'entità della sanzione occorre considerare, ad avviso della Commissione, l'ampia risonanza che le dichiarazioni rese dal sig. Zeman hanno avuto sui mezzi di comunicazione.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, anche in riferimento a quanto previsto dell'art. 4, n. 5, del C.G.S.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di €5.000,00 a Zdenek Zeman e quella dell'ammenda di €5.000,00 alla Soc. Salernitana.

Sig. Aldo SERENA: violazione art. 3 comma 1 C.G.S. (dichiarazioni rese a Controcampo il 10/11/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 13/11/02, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Aldo Serena, componente del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della FIGC, per rispondere della violazione di cui all'art. 3, comma 1, del C.G.S. per aver pubblicamente espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione di soggetti e di organismi operanti nell'ambito della FIGC, provocando ingiusto discredito sull'intera categoria arbitrale.

Nell'atto di contestazione, si precisava che il deferito, nel corso della trasmissione televisiva "Controcampo" (Italia 1 – 10 novembre), aveva esternato il sospetto che gli arbitri, nell'ultimo anno di attività, fossero maggiormente corruttibili, suscitando una vasta

eco in altre trasmissioni televisive e sui principali organi di stampa sportiva ("Siccome è capitato che calciatori e dirigenti siano stati al centro di illeciti sportivi, al tempo del calcio scommesse, un arbitro che è sicuro di chiudere la propria carriera all'ultimo anno può essere indotto in tentazione"– Corriere della Sera dell'11 novembre 2003, pag.39 – "E' sbagliato porre un limite di età alla carriera degli arbitri. Non è da escludere, così come è successo in passato ad alcuni giocatori o ad alcuni dirigenti, che l'arbitro sia tentato di

monetizzare all'ultimo anno della carriera" – La Gazzetta dello Sport del 12 novembre 2002, pag.9).

All'odierna riunione è comparso il V. Procuratore Federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 e dell'inibizione di mesi tre.

E' comparso altresì il deferito, il quale ha negato ogni intento diffamatorio, precisando che il suo intervento era diretto a dare un contributo al miglioramento della normativa vigente in materia di limiti di età degli arbitri.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni pubblicamente rese dal sig. Aldo Serena, non smentite nel loro contenuto, siano censurabili.

Preliminarmente va ribadito, ancora una volta, che l'ordinamento federale riconosce ad ogni tesserato, né potrebbe essere altrimenti, il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni che, per la loro intrinseca soggettività, devono ritenersi comunque lecite, anche se non rispondenti ad un criterio di rigorosa obbiettività.

Tuttavia tale diritto non è assoluto in quanto trova un limite nel corrispondente diritto alla dignità ed al rispetto spettante agli altri soggetti operanti nell'ambito federale per cui devono ritenersi non conformi ai doveri di lealtà, probità e rettitudine, sanciti dall'art. 1 del C.G.S., quelle pubbliche dichiarazioni che, concretandosi in mere insinuazioni dal carattere generico, gratuito ed immotivato, determinano grave discredito per i destinatari.

L'addebitare pubblicamente un'intera categoria arbitrale ("gli arbitri nell'ultimo anno di attività") come "corrottabile" ed incline a "monetizzare" le proprie funzioni, senza fornire alcun elemento di concreto riscontro a tale gratuita generalizzazione, esula da ogni lecita valutazione critica e si sostanzia in uno sprezzante giudizio, gravemente lesivo della dignità professionale di altri soggetti operanti nell'ambito federale.

L'assunto difensivo secondo cui con tali dichiarazioni il deferito intendeva soltanto suffragare la proposta di eliminare ogni rigido limite d'età per l'attività arbitrale, non è meritevole di accoglimento in quanto tale asserito intento, del tutto lecito, non può ovviamente essere perseguito mediante l'esternazione di premesse diffamatorie.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del deferito ed allo stesso, tenuto conto delle gravità delle dichiarazioni contestate e della loro idoneità a ledere la credibilità dell'istituzione federale, va inflitta la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Aldo Serena la sanzione dell'inibizione per mesi uno e quella dell'ammenda di €2.500,00

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 16 gennaio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 GENNAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani